

CONTRARIAN

COSÌ BRUXELLES SI ARMA CONTRO L'AGGIRAMENTO DELLE REGOLE ANTITRUST

► La Commissione Europea ha recentemente adottato un nuovo pacchetto normativo che disciplina gli aspetti antitrust della cooperazione tra imprese concorrenti (c.d. orizzontale). Gli accordi di cooperazione orizzontale possono determinare vantaggi economici sostanziali per le imprese. Allo stesso tempo tuttavia possono limitare la concorrenza in vari modi e in tal caso esporre le imprese a significative sanzioni pecuniarie.

Il pacchetto fornisce alle imprese regole e linee guida per valutare la conformità dei propri accordi di cooperazione orizzontale con il diritto antitrust europeo, fornendo indicazioni in materia, tra l'altro, di accordi di produzione, ricerca e sviluppo, acquisto o commercializzazione in comune, normazione e scambio di informazioni. Si tratta di regole di particolare importanza poiché, non essendovi un sistema di autorizzazione preventiva degli accordi di cooperazione orizzontale, ma soltanto un controllo ex-post, la valutazione della compatibilità degli stessi con le regole antitrust europee è in primo luogo demandata proprio alle imprese.

Il nuovo pacchetto, che sostituisce e aggiorna il precedente, è composto da nuove linee direttrici applicabili agli accordi di cooperazione orizzontale, e da due regolamenti che esentano dall'applicazione delle regole antitrust sulle intese determinati accordi di ricerca e sviluppo e determinati accordi di specializzazione nella produzione di beni e servizi, fornendo un *safe harbour*.

Tra le novità introdotte, si segnala la trattazione specifica di alcune tematiche che non erano oggetto esplicito della precedente normativa, tra cui gli accordi di sostenibilità ambientale, gli accordi di condivisione di infrastrutture di rete tra operatori di telecomunicazione mobile, e i consorzi di offerta attraverso i quali più imprese presentano un'offerta congiunta nell'ambito di una gara d'appalto.

La trattazione degli accordi di sostenibilità riflette la crescente attenzione a livello europeo allo sviluppo sostenibile. In merito le nuove linee direttrici identificano alcune categorie di accordi di sostenibilità che difficilmente dovrebbero destare riserve sotto il profilo della concorrenza, tra cui gli accordi che riguardano la policy interna delle imprese per contribuire alla reputazione del proprio settore come un settore ecologicamente responsabile (si pensi ad esempio ad accordi relativi all'eliminazione di prodotti in plastica monouso dai locali delle imprese o ad accordi a non superare una determinata temperatura negli edifici). Altri tipi di accordi di sostenibilità, invece, sono suscettibili di restringere la concorrenza e devono essere oggetto di attenta valutazione. Si tratta per esempio degli accordi di normazione, con cui le imprese decidono di eliminare o ritirare alcuni prodotti e processi sostituendoli con altri più sostenibili, o decidono di armonizzare i materiali di imballaggio per facilitare il riciclaggio.

Infine, le nuove linee direttrici contengono alcuni aggiornamenti relativi allo scambio di informazioni per tenere conto della prassi applicativa più recente. È stata anche introdotta una sezione sulle misure pratiche che le imprese possono adottare per evitare possibili infrazioni al diritto antitrust derivanti dallo scambio di informazioni, tra cui, ad esempio, il ricorso ad accordi di *clean team* nell'ambito di operazioni straordinarie. (riproduzione riservata)

Jacopo Figus Diaz
Legance



Ursula von der Leyen

